

Articolo 13 (Collegio dei revisori contabili)

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.
4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.
6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.
7. Il collegio dei revisori contabili:
 - a) controlla la gestione del Consorzio;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità;
 - d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.
8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.
9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.